



# COMUNE DI PORTOFERRAIO

## Provincia di Livorno

### DECRETO DEL SINDACO

Prot. n. 22112 del 26/07/2024

N. 10

**OGGETTO: NOMINA COMPONENTI IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETA' PARTECIPATAIN HOUSE COSIMO DE' MEDICI SRL**

**Richiamati** l'art. 50 del D.lgs. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", il D.Lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e gli artt. 2364 e 2449 del Codice Civile;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n.47 del 12.06.2019 avente ad oggetto: "INDIRIZZI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI";

**Vista** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 28/04/2022 avente ad oggetto "Conferma del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Triennio 2022/2024";

**Visto** l'art. 52 del vigente Statuto del Comune di Portoferraio, il quale stabilisce - tra l'altro - che il Comune, per la gestione dei servizi pubblici può disporre la partecipazione a società per azioni o a responsabilità limitata, costituite o partecipate dall'Ente titolare del pubblico servizio;

**Visto** che il Comune ha costituito fin dall'anno 2000 e partecipa, quale socio unico alla società COSIMO DE' MEDICI - Società a Responsabilità Limitata" destinata prevalentemente alla gestione dei servizi pubblici comunali mediante affidamento "in house"

**Visto** che il richiamato art. 52 del vigente Statuto del Comune di Portoferraio, al comma 4 stabilisce che il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.;

**Visto** che gli indirizzi per le nomine approvati con la richiamata Deliberazione Consiliare n. 47 del 12.06.2019 all'art. 1 disciplinano i seguenti requisiti e assenza di conflitto d'interesse:

*"1. I rappresentanti devono avere i seguenti requisiti:*

*-possedere i requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;*

*- possedere, in relazione alla natura dell'incarico da ricoprire, una adeguata competenza, per studi o esperienza, desumibile dal curriculum vitae;*

*-non avere conflitto di interesse con le mansioni e le funzioni inerenti all'incarico, tenuto conto delle attività e professioni abitualmente svolte;*

*-non essere in rapporto di coniugio, parentela o affinità fino al terzo grado con il Sindaco;*  
*-non avere incarichi o consulenze presso l'Ente per il quale è disposta la nomina;*  
*-non trovarsi in alcuna delle posizioni di inconferibilità o di incompatibilità alla nomina previste dal D.Lgs. 8-4-2013, n. 39.2. Per le nomine (o designazioni) sono valutate adeguatamente le diverse realtà sociali e giovanili, nonché economiche e culturali cittadine e le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, privilegiando il rinnovo dei rappresentanti.”*

**Visto** altresì l'art. 4 dei suddetti indirizzi il quale stabilisce che:

*“1. Alla nomina provvede il Sindaco con proprio provvedimento, anche nel caso di designazione da parte del Consiglio comunale, previa dichiarazione in carta libera, da parte dell'interessato di:*

*-accettare l'incarico;*

*-avere i requisiti richiesti;*

*-non avere conflitto di interesse e non trovarsi in condizioni di incompatibilità;*

*-essere a conoscenza dei presenti indirizzi.*

*2. La su indicata dichiarazione è allegata al provvedimento di nomina del Sindaco, unitamente al curriculum vitae dell'interessato e a copia dei presenti indirizzi.”*

**Preso atto:**

- che l'art. 11 “Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico” del D.Lgs. n.175/2016 stabilisce che per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, può essere disposto che la società a partecipazione pubblica sia amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, dotati dei necessari requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia;

- che il vigente Statuto societario all'art. 16 prevede espressamente che l'ipotesi che la gestione sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non superiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque) nel rispetto dei limiti imposti dalla legge pro tempore vigente,

- altresì, che il vigente Statuto societario all'art. 21 stabilisce che quale organo di controllo, il Sindaco nomina il revisore tra i soggetti iscritti al registro istituito presso il Ministero di Giustizia, fatto salvo l'obbligo di nominare un collegio sindacale allorchè ricorrano i presupposti di cui all'art.2477 del codice civile. Esso resta in carica per tre esercizi e scade alla data in cui viene approvato il bilancio relativo al terzo esercizio in carica.;

**Dato atto** che il Consiglio di Amministrazione è attualmente composto da tre Membri e che ciò corrisponde al fine di garantire l'ottimizzazione della gestione ed amministrazione della Società, ed apportare alla stessa il più adeguato grado di partecipazione e supporto, nell'intento di assicurare per tale via la maggior professionalità e competenza possibile;

**Individuate** nelle persone dei Signori Casamento Angelo, Muti Fabiana, Bardino Francesca, i rappresentanti che il Comune intende nominare nel nuovo Consiglio di Amministrazione della propria Società partecipata Cosimo De' Medici SRL, stanti il possesso dei requisiti sopra richiamati e la loro disponibilità all'accettazione dell'incarico;

**Dato atto** che i soggetti sono stati individuati in relazione alle professionalità e all'esperienza che denotano importanti legami con il tessuto culturale, produttivo, sociale del nostro territorio, necessari alla ottimale gestione della Società che presentano;

**Dato atto** che in tale contesto, al fine di contemperare la suddetta esigenza con quella relativa al corretto funzionamento della società, da garantire in termini di esperienza e conoscenza della stessa e del tessuto di riferimento, è necessaria la conferma dell'attuale Revisore dei conti, poiché per tale tramite si raggiunge un adeguato e proficuo equilibrio sotto tale aspetto;

**Viste** le dichiarazioni degli interessati ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, previste dalla vigente normativa in materia di incandidabilità, ineleggibilità, inconferibilità ed incompatibilità (in particolare D.Lgs. 267/2000, D.Lgs. 39/2013, D.Lgs. 235/2012 e L. 296/2006) ed il loro curriculum;

**Dato atto** che la nomina in argomento viene effettuata nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere sancito dall'art. 51 della Costituzione e dal DPR 251/2012, in particolare, la nomina in argomento è stata effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo;

**Visto** l'art. 17 - comma 3 - della Legge 7 agosto 2015, n. 124 che ha sostituito, con i seguenti 2 periodi, il 3° periodo dell'art. 5 - comma 9 - del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 che stabilisce quanto segue: "E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione.";

**Considerato** che i compensi spettanti ai componenti del Consiglio di amministrazione ed Revisore saranno stabiliti dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina degli organi stessi, rispettivamente in misura annuale per quanto concerne il Consiglio di amministrazione e triennale per il Revisore, fermo restando che le suddette indennità saranno stabilite in misura connessa ai risultati raggiunti ed - in ogni caso - in importi non superiori agli emolumenti percepiti dai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Revisore uscenti;

Tutto ciò premesso

#### DECRETA

1. di nominare quali componenti il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società Partecipata in house Cosimo De' Medici SRL per il periodo previsto dallo Statuto della Società i Sigg.ri:

Casamento Angelo;

Muti Fabiana;

Bardino Francesca;

2. di confermare quali Revisore dei Conti della Società Partecipata in house Cosimo De' Medici SRL per il periodo di tre esercizi successivi all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio in carica.

Portoferraio, 26/07/2024

**f.to Sig. Tiziano Nocentini**